

PROVVEDIMENTO IVASS N. 134 DEL 25 LUGLIO 2023

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Relazione di presentazione

1. Il quadro normativo di riferimento.

Il Codice dell'amministrazione digitale (emanato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – "CAD") ha introdotto nell'ordinamento italiano un corpo di disposizioni che presiede all'uso dell'informatica, come strumento privilegiato per gli scambi informativi e/o documentali nei rapporti fra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, al fine di semplificare e razionalizzare i relativi processi organizzativi.

In particolare, è stato previsto il diritto all'uso delle soluzioni e degli strumenti digitali da parte dei soggetti che fruiscono dei servizi *on-line* offerti, tra gli altri, dalle Autorità amministrative indipendenti, che sono, pertanto, chiamate a implementare le relative architetture tecnico gestionali. Ai fini dell'accesso, il CAD stabilisce che l'utente possa adoperare diversi strumenti, quali il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta d'identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS).

In ragione di quanto precede, l'Istituto, che rientra nel novero delle Autorità richiamate dal CAD, ha valutato di modificare in maniera significativa le modalità di accesso e di gestione del Registro degli intermediari assicurativi (RUI), anche a titolo accessorio, e riassicurativi, operando un intervento di riforma delle disposizioni del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018 riguardanti la presentazione delle istanze e delle comunicazioni. In particolare, queste ultime, in base alle disposizioni vigenti, vengono acquisite tramite modello elettronico sottoscritto dall'istante o dal suo legale rappresentante, se costituito in forma societaria, e inviate a mezzo posta elettronica certificata (articolo 9, comma 3 Reg. n. 40/2018). Con il nuovo portale del RUI, invece, gli operatori potranno presentare e gestire le istanze e le comunicazioni accedendovi direttamente.

Nel delineare il progetto di riforma del RUI, l'Istituto ha, altresì, inteso dare compiuta attuazione alle previsioni del Codice delle Assicurazioni (articolo 109, comma 1-ter CAP), secondo cui: *"Il registro è agevolmente accessibile e consente la registrazione integrale e diretta secondo quanto disposto dall'IVASS con regolamento (...)"*, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva IDD¹.

Con il presente Provvedimento, sono disciplinati i seguenti aspetti:

- a) l'accesso degli operatori al nuovo portale *web* del RUI;

¹ Direttiva (UE) 2016/97, art. 3, par.2: *"(...) Gli Stati membri istituiscono un sistema di registrazione online. Tale sistema deve essere facilmente accessibile e consentire che la registrazione sia integralmente effettuata direttamente online"*.

- b)** il perimetro dei soggetti abilitati a operare direttamente sul portale, che, in linea di continuità con quanto sino ad ora consentito, sono identificati negli intermediari persone fisiche e nei legali rappresentanti delle società iscritte nel RUI; nei legali rappresentanti dell'impresa di assicurazione, ad esempio per l'espletamento delle comunicazioni che ineriscono ai produttori diretti (iscritti nella sezione C del RUI), nonché nei rappresentanti generali (art. 23 CAP) o responsabili delle sedi secondarie (artt. 116-ter e 116-quinquies CAP) dei distributori abilitati a operare sul territorio italiano in regime di stabilimento. Si è prevista inoltre la possibilità che i legali rappresentanti, nonché i rappresentanti generali/responsabili delle sedi secondarie, una volta completata la procedura di accreditamento sul portale *web* del Registro, possano delegare a uno o più incaricati le attività di accesso e gestione della posizione²;
- c)** gli strumenti con cui i soggetti abilitati possono accedere, quali l'identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS), la carta d'identità elettronica (CIE)³, rimettendo all'utente la scelta;
- d)** la procedura per l'esame delle istanze e delle comunicazioni prive della firma elettronica, prevedendone l'automatica elaborazione da parte del sistema qualora siano soddisfatti gli specifici controlli in esso implementati, ovvero, la disamina dell'IVASS con apposita istruttoria nei casi di mancato soddisfacimento dei citati controlli.

Con l'emanazione del Provvedimento, viene anche meno il regime transitorio previsto per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell'articolo 102 del Reg. n. 40/2018, sono stati temporaneamente allocati nella sezione A del Registro, in quanto il portale prevede l'implementazione della relativa sezione F.

Per quanto concerne i soggetti iscritti nelle sezioni C ed E del Registro, le relative comunicazioni continueranno a essere rispettivamente effettuate dalle imprese e dagli intermediari principali, come previsto dalla regolamentazione sino ad ora vigente, ma attraverso le modalità consentite dal nuovo applicativo. Ai fini della richiesta di passaggio di sezione, i produttori diretti e i collaboratori dovranno invece dotarsi di SPID/CIE/CNS per presentare direttamente la domanda sul portale.

L'avvio del nuovo portale *web* del RUI richiede una fase transitoria per l'acquisizione dei nominativi dei legali rappresentanti delle imprese e delle società già iscritte, necessari alla successiva gestione degli accessi tramite identità digitali. L'acquisizione concerne anche i dati relativi ai responsabili delle sedi secondarie dei distributori già abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento. L'Istituto provvederà a indicare modalità e tempistica di acquisizione dei dati con una separata comunicazione. Analogamente, verranno date indicazioni con riguardo alle modalità di accreditamento sul portale dei soggetti che intendono effettuare l'iscrizione per la prima volta.

² Le informazioni acquisite sono gestite nel rispetto della vigente normativa Privacy e acquisite esclusivamente per finalità di vigilanza e/o statistiche.

³ Allo stato attuale, non risulta ancora implementato il c.d. nodo eIDAS. Si tratta del processo di autenticazione, previsto dal Regolamento (UE) n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, che consente l'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di identità digitali (eID) e la circolarità delle eID negli Stati membri dell'Unione Europea; conseguentemente, l'identità digitale di uno Stato membro potrà essere utilizzata per accedere ai servizi *on-line* della pubblica amministrazione o di privati negli altri Stati membri della Unione Europea. L'Istituto monitora il processo di implementazione anche di questa ulteriore tipologia di eID, che potrà, ad esempio, essere utilizzata da un intermediario estero che intenda iscriversi al Registro sulla base di un titolo abilitativo valido in un altro Stato membro e che abbia trasferito la propria residenza in Italia.

Per le imprese e gli intermediari abilitati a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizio, le relative comunicazioni al Registro saranno acquisite tramite casella mail funzionale, indicata dall'Istituto con separate istruzioni applicative.

2. Le finalità del Provvedimento.

Il Provvedimento reca modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (di seguito Regolamento), limitatamente agli articoli 2, 9, 12, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 41, 43, 100 e all'introduzione dell'articolo 8-*bis*.

Le modifiche mirano a ottimizzare la gestione del RUI, anche tenuto conto del numero elevato dei soggetti ivi iscritti, prevedendo il ricorso a strumenti di identificazione dell'operatore più evoluti rispetto alla *pec*, come richiesto dal CAD e in linea con quanto previsto dall'art. 109-*bis*, comma 1-*ter* del Codice delle Assicurazioni, come sopra indicato.

In tale contesto, l'Istituto intende adottare un nuovo applicativo del portale *web* del RUI che permetta agli operatori di effettuare le richieste di iscrizione, modifica e cancellazione sul portale stesso con accesso tramite l'identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS), la carta d'identità elettronica (CIE), secondo le modalità che saranno indicate nelle istruzioni tecniche che verranno pubblicate sul sito istituzionale. Alcune attività saranno direttamente completabili dai soggetti abilitati a operare sul sito - senza peraltro che sussista più l'obbligo di ricorrere alla firma elettronica del documento d'interesse - mentre altre richiederanno ulteriori controlli e validazioni da parte dell'Istituto.

A tale fine, il Provvedimento abroga le disposizioni del Regolamento che prescrivono l'obbligo di compilare su modello elettronico inviato a mezzo di posta elettronica certificata le istanze e le comunicazioni richieste, introducendo prescrizioni coerenti con la nuova architettura informatica del portale.

In particolare, è stabilito che gli intermediari persone fisiche italiani e comunitari, abilitati a operare in regime di stabilimento, accedono direttamente al portale RUI tramite SPID, CNS o CIE.

Per le imprese e le società iscritte nel RUI, l'accesso avviene con le stesse modalità sopra richiamate (SPID, CNS o CIE) per il tramite del legale rappresentante o, nel caso di distributori comunitari abilitati a operare in Italia in regime di libertà di stabilimento, tramite il rappresentante della sede secondaria. È prevista la possibilità di delegare a uno o più soggetti, ivi inclusi i responsabili della distribuzione, l'accesso e la gestione della posizione.

L'Istituto provvederà a rilasciare tramite separate istruzioni applicative le specifiche tecniche per effettuare l'accesso al portale *web* del RUI, sia da parte dei soggetti già iscritti sia da parte di quelli che intendono effettuare l'iscrizione.

Le informazioni presenti nel Registro saranno peraltro rese disponibili in modalità "*open data*" e scaricabili dal relativo portale *web*.

3. La struttura del Provvedimento.

Il Provvedimento si compone di **20 articoli**.

L'**articolo 1** aggiunge tre nuove definizioni nell'articolo 2 del Regolamento n. 40/2018, in raccordo con le modifiche previste nel corpo della regolamentazione stessa: "*carta d'identità elettronica*" o "*CIE*"; "*carta nazionale dei servizi*" o "*CNS*" e "*SPID*".

L'**articolo 2** prevede l'inserimento dell'articolo 8-*bis*, che regola l'accesso al portale *web* del Registro tramite SPID, CIE, CNS e rinvia la puntuale definizione delle specifiche tecniche a successive istruzioni applicative, che verranno pubblicate sul sito istituzionale. È stata inoltre introdotta la possibilità che i legali rappresentanti, una volta completata la procedura di accreditamento sul portale *web* del Registro, possano delegare uno o più soggetti *incaricati*. Le modifiche apportate intendono favorire la semplificazione dei processi organizzativi interni degli operatori e non comportano costi significativi a loro carico.

L'**articolo 3** modifica il testo dell'articolo 9 del Regolamento n. 40/2018 e prevede la presentazione delle istanze e delle comunicazioni direttamente tramite il portale *web* del Registro; sono conseguentemente abrogati i commi 2 e 3 che recano l'obbligo di inviarle tramite posta elettronica certificata. Inoltre, sono inserite le lettere e-*bis*) e f-*bis*), per disciplinare la comunicazione tramite portale rispettivamente de: (i) il nominativo del responsabile della distribuzione, di cui all'articolo 41, comma 1; (ii) i domini e i sotto-domini utilizzati per la promozione e il collocamento tramite *web* dei contratti di assicurazione in raccordo con quanto previsto dall'articolo 78, a sua volta recentemente modificato dal Provvedimento n. 128/2023⁴.

L'articolo novellato specifica, da ultimo, che le eventuali comunicazioni dei distributori abilitati a operare sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi, non abilitati all'accesso sul portale *web* del Registro, sono inviate con le modalità indicate nelle istruzioni applicative che saranno pubblicate sul sito istituzionale.

Ulteriori interventi sono stati attuati sulle disposizioni regolamentari che riguardano l'iscrizione e la cancellazione dal RUI degli intermediari, per adeguarne il contenuto alle nuove modalità di accesso al portale *web*. In particolare: l'**articolo 4** modifica l'articolo 12 del Regolamento, relativo all'iscrizione delle persone fisiche alle sezioni A o B del Registro; l'**articolo 5** modifica l'articolo 16 del Regolamento, per quanto riguarda l'iscrizione delle società nelle sezioni A o B del Registro; l'**articolo 6** modifica l'articolo 18 del Regolamento, in materia di iscrizione nella sezione C; l'**articolo 7** modifica l'articolo 21 del Regolamento, relativo all'iscrizione nella sezione D del Registro; l'**articolo 8** modifica l'articolo 25 del Regolamento, in materia di iscrizione nella sezione E del Registro; l'**articolo 9** modifica l'articolo 28 del Regolamento, concernente l'iscrizione nella sezione F del Registro.

L'**articolo 10** interviene sui procedimenti di iscrizione e cancellazione dal RUI, modificando l'articolo 29 del Regolamento per quanto concerne le modalità di comunicazione dell'esito dell'istruttoria compiuta da IVASS che potrà essere visualizzata direttamente sul portale.

L'**articolo 11** modifica l'articolo 30 del Regolamento in materia di cancellazione dal Registro per allineamento alle nuove modalità di accesso e gestione del portale *web*.

Gli **articoli da 12 a 15 e l'articolo 17** recano interventi di coordinamento su altre disposizioni del Regolamento n. 40/2018 e in particolare su: l'articolo 33 in materia di rapporti di collaborazione con intermediari già iscritti in E (**articolo 12**); l'articolo 34, relativamente al passaggio ad altra sezione del Registro degli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E, che potranno richiederlo direttamente tramite portale dotandosi di SPID/CNS o CIE (**articolo 13**); l'articolo 36, che concerne l'estensione dell'esercizio dell'attività in altri Stati membri (**articolo 14**); l'articolo 41, avente a oggetto l'esercizio dell'attività distributiva da parte dell'impresa (**articolo 15**); l'articolo 100, che contiene disposizioni transitorie applicabili ad agenti e mediatori di assicurazione (**articolo 17**).

⁴ Le istruzioni, già pubblicate sul sito istituzionale a integrazione del Provvedimento n. 128/2023, saranno pertanto applicabili soltanto alle comunicazioni provenienti dagli intermediari abilitati a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, che non hanno accesso al nuovo portale *web* del Registro.

Al fine di consentire un'ordinata gestione degli accessi sul portale *web* del Registro, l'**articolo 16** modifica l'articolo 43 del Regolamento, introducendo in particolare l'obbligo di comunicare all'IVASS (comma 3, lettera *c-bis* e commi *4-bis/4-ter*) le informazioni riguardanti la nomina e/o la cessazione dei legali rappresentanti/rappresentanti generali/responsabili delle sedi secondarie dei distributori; un analogo obbligo di comunicazione e aggiornamento insiste anche con riguardo ai soggetti *incaricati*, che operano sul portale su delega dei primi, al fine di coordinare la previsione con il nuovo articolo *8-bis*. Viene inoltre confermato l'utilizzo degli Allegati 1⁵ e 2⁶, per la trasmissione di alcuni materiali informativi, che però dovranno essere inviati all'Istituto tramite portale. Ulteriori modifiche riguardano poi la formulazione del comma 7, inerente alla comunicazione di interruzione del rapporto con i soggetti iscritti nelle Sezioni C o E. Nello specifico, la comunicazione transita sul portale se proviene dalle imprese o dagli intermediari principali; in caso di inerzia di questi ultimi, viene invece inviata direttamente dagli interessati in forma cartacea o a mezzo *pec*, ove posseduta, in conformità con il modello pubblicato sul sito istituzionale.

L'articolo 18 reca disposizioni applicative e transitorie per effettuare la procedura di accreditamento sul nuovo sistema operativo da parte dei legali rappresentanti ovvero dei responsabili delle sedi secondarie dei distributori già operanti e, a tal fine, rinvia alle istruzioni tecniche, che saranno pubblicate sul sito istituzionale. Analogamente, le istruzioni disciplineranno l'accesso sul portale dei soggetti che intendono iscriversi nel Registro per la prima volta.

L'articolo 19 reca disposizioni in materia di pubblicazione ed entrata in vigore del presente Provvedimento.

⁵ Allegato 1 - Informazioni da trasmettere all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione per l'iscrizione/cancellazione/reiscrizione dei produttori diretti.

⁶ Allegato 2 - Informazioni da trasmettere all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell'art. 43 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (c.d. AIR FINALE)

PROVVEDIMENTO IVASS N. 134 DEL 25 LUGLIO 2023

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 6, 7 e 8 e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità, a cui è ispirato il processo regolamentare dell'Istituto, è stata effettuata l'analisi in argomento, nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative, al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

Nel presente documento, si rappresentano i risultati conclusivi dell'analisi per la valutazione dell'impatto regolamentare, comprendente le ulteriori valutazioni riconducibili alla fase di pubblica consultazione, con particolare riferimento alle proposte e ai commenti ricevuti.

1. Scenario di riferimento.

Il Codice dell'amministrazione digitale (emanato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - CAD) ha introdotto nell'ordinamento italiano un corpo di disposizioni che presiede all'uso dell'informatica, quale veicolo per gli scambi informativi e/o documentali nei rapporti fra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, al fine di semplificare e razionalizzare i relativi processi organizzativi.

In particolare, è stato previsto il diritto all'uso delle soluzioni e degli strumenti digitali da parte dei soggetti che fruiscono dei servizi *on-line* offerti, tra gli altri, dalle Autorità amministrative indipendenti, che sono pertanto chiamate a implementare le relative architetture tecnico gestionali.

Ai fini dell'accesso, il CAD stabilisce che l'utente possa adoperare diversi strumenti, quali il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta d'identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS).

In ragione di quanto precede, l'Istituto, che rientra nel novero delle Autorità richiamate dal CAD, ha valutato di modificare in maniera significativa le modalità di accesso e di gestione del Registro degli intermediari assicurativi (RUI), anche a titolo accessorio, e riassicurativi, operando un intervento di riforma delle disposizioni sino ad ora contenute nel Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018 (di seguito Regolamento) e riguardanti la presentazione di istanze/comunicazione al Registro; in base alle disposizioni vigenti, queste ultime vengono acquisite tramite modello elettronico sottoscritto dall'istante o dal suo legale rappresentante, se costituito in forma societaria, e inviate a mezzo posta elettronica certificata (articolo 9, comma 3 Regolamento).

Il comma 1-*ter* dell'articolo 109 CAP prevede, inoltre, che gli intermediari effettuano direttamente e *online* le operazioni di registrazione nel RUI e recepisce nell'ordinamento

l'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva IDD, in base al quale: “(..) *Gli Stati membri istituiscono un sistema di registrazione online. Tale sistema deve essere facilmente accessibile e consentire che la registrazione sia integralmente effettuata direttamente online*”.

Per consentire la concreta applicazione delle citate disposizioni, è stata valutata l'opportunità di aggiornare il vigente Regolamento nelle parti in cui è previsto che le istanze e le altre comunicazioni siano redatte su modello elettronico disponibile sul sito istituzionale e inviate a mezzo di posta elettronica certificata.

Il nuovo applicativo, a differenza del precedente, permette, infatti, che tutte le attività di inserimento e modifica dei dati vengano effettuate dai soggetti abilitati, attraverso il portale *web* RUI, con accesso tramite l'identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS) e la carta d'identità elettronica (CIE)⁷. Di conseguenza, il richiedente invierà l'istanza/comunicazione di interesse, priva della firma elettronica, che sarà elaborata in automatico dal sistema, in caso di controlli superati. Qualora, invece, i controlli non dovessero dare esito positivo, la disamina verrà espletata da IVASS con apposita istruttoria.

In particolare, viene stabilito che gli stessi intermediari persone fisiche italiani e comunitari, abilitati a operare in regime di stabilimento, accedono al portale RUI tramite SPID, CNS o CIE.

Per le imprese e le società iscritte nel Registro, in linea di continuità con quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 sino ad ora in vigore, l'accesso viene effettuato dal legale rappresentante con modalità analoghe a quelle sopra citate (SPID, CNS, CIE); nel caso di distributori, abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento, viene designato il rappresentante generale (art. 23 CAP)/responsabile della sede secondaria (artt. 116-ter e 116-quinquies CAP), coerentemente con l'impostazione del Codice delle assicurazioni. Tenuto conto delle osservazioni formulate nell'ambito della pubblica consultazione, è stato inoltre previsto che tali soggetti, una volta completata la procedura di accreditamento sul portale *web* del Registro, possano delegare uno o più *incaricati* a svolgere le attività di accesso e gestione della posizione sul portale stesso, al fine di consentire una semplificazione dei processi organizzativi interni.

Nel dettaglio, le modalità di accesso e gestione delle deleghe verranno illustrate in separate istruzioni applicative pubblicate sul sito istituzionale.

Per quanto concerne le imprese e gli intermediari abilitati a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizio, si è valutato di far continuare a transitare le relative comunicazioni al Registro tramite casella funzionale, tenuto conto che tali soggetti non sono tenuti a dotarsi di identità digitale ai sensi del CAD e della natura residuale delle comunicazioni da essi fornite.

In particolare, sugli intermediari comunitari in libera prestazione di servizi insiste soltanto l'obbligo di comunicare l'eventuale dominio utilizzato per la promozione e il collocamento a distanza dei contratti di assicurazione, come previsto dal Provvedimento n. 128/2023 e dalle correlate istruzioni applicative, pubblicate sul sito istituzionale.

⁷ Allo stato attuale, non è operativo il c.d. nodo eIDAS. Si tratta del processo di autenticazione, previsto dal Regolamento (UE) n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, che consente l'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di identità digitali (eID) e la circolarità delle eID negli Stati membri dell'Unione Europea; conseguentemente, l'identità digitale di uno Stato membro potrà essere utilizzata per accedere ai servizi *on-line* della pubblica amministrazione o di privati negli altri Stati membri della Unione Europea. L'Istituto monitora il processo di implementazione anche di questa ulteriore tipologia di eID, che potrà, ad esempio, essere utilizzata da un intermediario estero che intenda iscriversi al Registro sulla base di un titolo abilitativo valido in un altro Stato membro e che abbia trasferito la propria residenza in Italia.

2. Potenziali destinatari.

Il Provvedimento si applica agli intermediari iscritti nel Registro e ai distributori italiani e comunitari⁸, che accederanno al portale *web* tramite SPID, CNS, CIE. Per i distributori in libera prestazione di servizi, atteso il peculiare regime che ne connota l'attività, le comunicazioni verranno acquisite tramite casella funzionale.

3. Obiettivi.

Al fine di assicurare il coordinamento con quanto previsto dalla Direttiva IDD in materia di registrazione diretta e *on-line* degli intermediari e tenuto conto delle iniziative assunte dal legislatore primario, in particolare con l'adozione del Codice dell'Amministrazione digitale, per favorire la digitalizzazione dei servizi e la diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, l'Istituto intende modificare l'applicativo che gestisce il Registro unico degli intermediari, prevedendo che tutte le attività di inserimento e aggiornamento dei dati da acquisire vengano effettuate direttamente dagli operatori su un portale dedicato.

A tal fine, viene garantito l'accesso diretto al portale *web* RUI tramite SPID, CNS, CIE.

Il Provvedimento prevede pertanto la modifica di tutte le disposizioni che recano l'obbligo di comunicare le informazioni all'Istituto tramite *pdf* intelligente e invio con ausilio di *pec*, perseguendo gli obiettivi di:

- a) dare la possibilità ai soggetti abilitati di accedere direttamente e in maniera proattiva;
- b) modernizzare l'applicativo che gestisce il Registro;
- c) ampliare la capacità del sistema di gestire e mantenere le informazioni acquisite;
- d) favorire l'interazione fra gli utenti e l'Autorità attraverso la disponibilità di una serie di dati nelle aree pertinenti;
- e) semplificare le procedure di invio massivo dei dati.

Tali obiettivi sono perseguiti attraverso un'architettura gestionale che consente a ogni intermediario iscritto nelle Sezioni A, B, D e F di accedere a una propria area riservata, in un'ottica di semplificazione delle procedure amministrative che non prevedono più l'acquisizione della firma elettronica dell'istante ai fini della loro validazione.

Parimenti i distributori comunitari abilitati a operare in Italia in stabilimento potranno accedere alle informazioni relative, tra l'altro, ai mandati conferiti ovvero alla rete di collaboratori iscritti nella Sezione E del RUI.

Le informazioni presenti nel Registro saranno peraltro rese disponibili in modalità "*open data*" e scaricabili dal relativo portale *web*.

4. Elaborazione delle opzioni ritenute percorribili.

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento, che prevede l'accesso tramite identità digitale ai servizi *on-line* erogati dalle Autorità indipendenti (art. 2, comma 2, CAD) e, specificamente, l'accessibilità diretta al Registro degli intermediari (art. 109, comma 1-*ter*, CAP), il presente Provvedimento indica le modalità di gestione del portale *web* del Registro, individuando il perimetro dei soggetti legittimati a operarvi in qualità di utente, che propone l'istanza e/o la comunicazione, ovvero di legale rappresentante dell'impresa e della società

⁸ Al riguardo, si rammenta che gli artt. 41, comma 1 e 43, commi da 4 a 8, che recano gli obblighi di comunicazione menzionati nel testo, sono ricompresi nelle norme di interesse generale, pubblicate sul sito istituzionale.

iscritta nel Registro stesso, in linea di continuità con quanto già previsto dall'articolo 9, comma 3, sino ad ora vigente.

Al fine di limitare i costi addizionali di implementazione delle nuove disposizioni per i destinatari, è stata prevista l'accessibilità sul portale tramite tutte gli strumenti di identificazione digitale attualmente previsti dal legislatore primario, quali lo SPID, la CIE e la CNS.

Limitatamente ai distributori che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, tenuto conto della esiguità delle comunicazioni richieste (ad esempio, comunicazione dei domini eventualmente utilizzati per la promozione e il collocamento a distanza di contratti di assicurazione), si è ritenuto di continuare ad acquisire l'informativa tramite casella mail funzionale.

Fermo quanto precede, al fine di consentire un'ordinata gestione del Registro, è stato introdotto l'obbligo di comunicare all'IVASS (articolo 16, che modifica l'articolo 43 del Regolamento) le nomine e le cessazioni relative alle cariche di legale rappresentante dell'impresa e delle società iscritte nel Registro, nonché dei responsabili delle sedi secondarie dei distributori che operano in Italia in regime di stabilimento. Alla luce del mutato sistema di gestione del Registro, anche tali nuove comunicazioni transiteranno sul relativo portale *web*.

Nell'ambito del processo di AIR, è stata svolta un'analisi circa i termini da assegnare per l'invio di tali comunicazioni, sulla base delle opzioni di seguito indicate.

Termini per la comunicazione della nomina e della cessazione dalla carica di legale rappresentante e di responsabile della sede secondaria:

- non prevedere la comunicazione della nomina/cessazione (opzione zero);
- prevedere la comunicazione della nomina/cessazione tempestiva e comunque non oltre trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui se ne ha notizia (opzione 1);
- prevedere la comunicazione della nomina/cessazione entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento (opzione 2).

4.1. Analisi di impatto e relative scelte opzionali.

a) Termini per la comunicazione della nomina e della cessazione dalla carica di legale rappresentante ovvero rappresentante generale e responsabile della sede secondaria

Tavola 1

<i>Opzioni</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
1) non prevedere la comunicazione della nomina/cessazione (opzione zero)	- assenza di oneri aggiuntivi per gli operatori	- possibili inefficienze nella gestione del portale <i>web</i> del Registro attesa la difficoltà di associare il nominativo del legale rappresentante/responsabile della sede secondaria a quello della società di appartenenza
2) prevedere la comunicazione della nomina/cessazione	- efficiente gestione degli accessi sul portale <i>web</i> del Registro, per il tramite della	- moderati costi di adeguamento in capo agli operatori, considerato anche

<p>tempestiva e comunque non oltre trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui se ne ha notizia (opzione 1)</p>	<p>preventiva identificazione dei soggetti legittimati</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento dei dati relativi all'individuazione dei soggetti legittimati all'accesso e all'operatività nel Registro - coordinamento dei termini assegnati con quelli previsti per la nomina/cessazione delle cariche di responsabile dell'attività di distribuzione delle società iscritte nelle sezioni A, B, D, E e F del Registro, nonché, per le società iscritte nella sezione B, delle cariche di rappresentante legale e, ove nominati, di amministratore delegato e direttore generale ai sensi dell'articolo 43, comma 3, lettera c) del Regolamento n. 40/2018 	<p>che già insiste sugli operatori un obbligo analogo per la comunicazione dei nominativi dei responsabili della distribuzione e dei legali rappresentanti delle società di brokeraggio</p>
<p>3) prevedere la comunicazione della nomina/cessazione tempestivamente e comunque entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento (opzione 2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - tempestività della comunicazione relativa alla nomina/cessazione dall'incarico con contenimento dei possibili disallineamenti lato gestione accessi al Registro 	<ul style="list-style-type: none"> - significative ricadute organizzative sugli operatori, attesa la brevità del termine assegnato - mancanza di coordinamento con le analoghe comunicazioni richieste in capo agli operatori e relative alla nomina/cessazione dei responsabili della distribuzione, nonché del legale rappresentante delle società iscritte nella Sezione B del Registro - il termine di 5 giorni sarebbe invece allineato alle comunicazioni dovute in casi eccezionali (quali la perdita

		dei requisiti per l'iscrizione) che non sono assimilabili alla fattispecie in esame.
--	--	--

Si preferisce l'opzione n. 1, riportata nella casella di testo n. 2, in base alla quale la comunicazione della nomina/cessazione dell'incarico deve essere resa tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento, ritenendosi che in tal modo si raggiunga un significativo miglioramento dei processi di gestione del Registro, senza gravare gli operatori con oneri troppo stringenti e, per tale ragione, sproporzionati rispetto al conseguimento dell'obiettivo.

In esito alle osservazioni pervenute nel corso della pubblica consultazione, come sopra illustrato, l'accesso al portale è stato consentito anche a uno o più soggetti *incaricati*.

Si è pertanto reso necessario introdurre uno specifico obbligo di comunicazione relativo alla nomina/cessazione di tali *incaricati*, al fine di consentire un'ordinata gestione degli accessi sul portale.

Le modifiche apportate intendono favorire la semplificazione dei processi organizzativi interni degli operatori e non comportano costi significativi a loro carico, tenuto anche conto che il soprarichiamato obbligo soggiace agli stessi termini, già previsti con riguardo alle variazioni delle cariche di legale rappresentante, rappresentante generale e responsabile della sede secondaria, non oggetto di rilievo da parte degli *stakeholders*.